

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

La Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane con sede legale a Donigala Fenugheddu Via Oristano n. 28 e sede operativa a Serramanna Piazza Venezia n. 14, Part. IVA 00577810955 in persona del legale rappresentante Piludu Marcellina nata a Cagliari il 22/11/1938, di seguito “Comunità”

E

Il “**Comune di Sinnai**, in persona del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro, in seguito denominato “**Comune**”

PREMESSO CHE

- Con provvedimento del 23.08.2013 nel Proc. 605/2012 il Tribunale dei Minorenni di Cagliari ha individuato nel Comune di Sinnai l’ente competente a provvedere all’adempimento degli oneri economici legati al mantenimento presso la struttura “Casa Letizia” di Serramanna di proprietà della Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane di un adulto (P.M.G.) e del proprio figlio minore (D.P.G.M.);
- Che su istanza della suddetta Comunità, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data 30.06.2014 confermava che il provvedimento sopra richiamato che non può non valere sin dall’inserimento in comunità avvenuto, dopo breve soggiorno presso un Centro di Pronta Accoglienza, in data 18/09/2012 a seguito dell’iniziativa del Comune di Marrubiu (OR);
- Il Comune di Sinnai, ritenendo di non aver disposto l’inserimento né avendo stipulato opportuna convenzione con il suddetto fornitore, ha sempre contestato le pretese di pagamento della suddetta Comunità, procedendo a restituire:

con nota prot. N. 9148 del 27.05.2013 le note contabili relative alle fatture n. 18/A del 31/03/2013 e 19/A del 30/04/2013 pervenute in data 17/05/2013 ed acclerate al prot. N. 8645;

con nota prot N. 11333 del 05/07/2013 la nota contabile relativa alla fattura n. 25/A del 31/05/2013 pervenuta in data 01/07/2013 ed acclarata al prot. N. 11069;

con nota prot. N. 18778 del 30.10.2013 le note contabili relative alla fattura n. 31/A del 30/06/2013 pervenuta in data 15/07/2013 prot. N. 11897, alla fattura N. 39/A del 31/07/2013 pervenuta in data 22/08/2013 prot. N. 13676 e alla fattura N. 47/A del 31/08/2013 pervenuta in data 16/09/2013 prot. N. 15293;

- Il Comune di Sinnai, anche a seguito della comparizione avvenuta in data 26/02/2014 nanti al Presidente del Tribunale dei Minorenni di Cagliari, ha confermato la posizione assunta precedentemente con la Comunità e con il Comune di Marrubiu ritenendo che il giusto procedimento amministrativo da seguire finalizzato al pagamento delle rette di ricovero alla suddetta Comunità sarebbe dovuto avvenire tramite il Comune di Marrubiu, il quale avendo disposto l'inserimento, avrebbe dovuto adempiere alle obbligazioni conseguenti salvo eventualmente richiesta di rimborso delle spese da richiedere al Comune di Sinnai, ferme restando le eventuali eccezioni e controversie fra i due Enti Locali riguardo alla procedura anagrafica conclusasi con l'annullamento della residenza anagrafica dei soggetti inseriti nel Comune di Marrubiu in coincidenza dell'inserimento in comunità.
- Il Comune di Marrubiu non si è reso disponibile a tale procedura e pertanto la Comunità ha ritenuto, in forza delle decisioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari, di confermare le richieste di pagamento dei corrispettivi

per i mesi da marzo ad agosto 2013 al Comune di Sinnai per un importo complessivo di € 31.280,00;

- Il Comune di Sinnai e la Comunità, dopo analisi congiunta della problematica, hanno condiviso di poter pervenire ad un accordo transattivo che si basa sui seguenti assunti:
 1. L'onere a carico dei Comuni di far fronte alle spese relative al mantenimento di soggetti in struttura è ricavabile dall'art. 6 della L. n. 328/2000 il quale al comma 4 dispone: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica."
 2. Secondo il Comune di Sinnai tale onere deve essere letto secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno con Risoluzione n. 9 del 9/02/2009 dalla quale emerge che l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale è quello nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
 3. La Comunità, per spirito conciliativo, non contesta i punti di cui sopra, accettando il pagamento immediato da parte del Comune di Sinnai della somma di € 21.000,00, anziché 23.000,00, relativamente alla spese di ricovero della Signora P.M.G., in quanto la medesima risultava nella posizione anagrafica di residente a Sinnai all'epoca dell'inserimento, mentre gli oneri relativi all'inserimento del minore D.P.G.M. vengono accollate al 50%.

4. In attesa che il Tribunale per i Minorenni di Cagliari si pronunci, su stanza del Comune di Sinnai, fornendo i dovuti chiarimenti per comprendere chi debba farsi carico degli oneri della somma restante.
5. Il Comune di Sinnai pervenendo alla transazione con la Comunità non intende rinunciare, né ora né successivamente, a far valere le proprie posizioni, obiezioni ed opposizioni nei rapporti con il Comune di Marrubiu o con terzi che in qualsiasi modo siano chiamati in causa.
6. In considerazione di tali assunti, la Comunità ed il Comune di Sinnai, al fine di evitare il rischio e l'alea connessi ad una valutazione giudiziaria dei fatti contestati, così evitando di dover investire il giudice di merito, sono pervenuti alla decisione di raggiungere un accordo transattivo – conciliativo, con il pagamento da parte del Comune di Sinnai a titolo di rimborso degli oneri di mantenimento nella struttura denominata “Casa Letizia” di Serramanna per il periodo dal 01/03/2013 al 31/08/2013 della signora P.M.G. e del minore D.P.G.M. di colei figlio nella misura del 50%, nella misura complessiva di euro 21.000,00 (euro ventunomila/00), anziché 23.000,00.

Tutto ciò premesso

TRA I PREDETTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

La premessa di cui sopra è da intendersi parte integrante del presente accordo.

a) Il Comune di Sinnai, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, né quanto alle richieste di corrispettivo avanzate dalla **Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane**, a fronte di una richiesta complessiva di euro 31.280,00 (euro trentunomiladuecentottanta/00) per gli oneri di mantenimento nella struttura denominata “Casa Letizia” di Serramanna per il periodo dal 01/03/2013 al 31/08/2013, come da fatture N. **18/A, 19/A, 25/A, 31/A, 39/A e 47/A**, della signora P.M.G. e del

minore D.P.G.M., di colei figlio, si impegna al pagamento immediato della somma di € 21.000,00, anziché 23.000,00, relativamente alla spese di ricovero della Signora P.M.G., in quanto la medesima risultava nella posizione anagrafica di residente a Sinnai all'epoca dell'inserimento, mentre gli oneri relativi all'inserimento del minore D.P.G.M. vengono accollate al 50%.

b) In attesa che il Tribunale per i Minorenni di Cagliari si pronunci, su istanza del Comune di Sinnai, fornendo i dovuti chiarimenti per comprendere chi debba farsi carico degli oneri della somma restante, ossia il 50% degli oneri del figlio;

c) il Comune di Sinnai, a sostegno della tesi dallo stesso sostenuta relativamente agli oneri economici del figlio minore (nella misura del 50%), si impegna ad avviare le procedure di richiesta di modifica e/o nuova pronuncia da parte del Tribunale per i Minorenni di Cagliari al fine di verificare la sussistenza dell'onere economico in capo al Comune di Olbia, comune nel quale risultava risiedere il genitore paterno del minore D.P.G.M. al momento dell'inserimento in struttura ed al quale compete, secondo la tesi del Comune di Sinnai, l'onere economico previsto dall'art. 6 comma 4 della L. n. 328/2000 richiedendo al medesimo il rimborso delle somme a suo carico sostenute dal Comune di Sinnai e/o ancora non rimborsate a favore della **Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane** per il periodo di ricovero antecedente al 31/08/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Seguono le firme

Il Comune di Sinnai

La Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane